

STATUTO SOCIALE

SPIL

Strategic **C**ontract **L**ogistic SRLU

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "SPIL Strategic Contract Logistic S.R.L.U." o in forma abbreviata "SPIL SCL".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in LIVORNO all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. Cod. Civ.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Livorno con semplice decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Livorno.

2.3 Sedi secondarie, unità locali, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

3.2 La società potrà essere anticipatamente sciolta con le modalità e nei termini di legge.

OGGETTO

Art. 4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto attività inerenti la logistica di stabilimento, il packaging industriale, le piattaforme logistiche, i trasporti, l'engineering, il custom planning/project forwarding, l'assistenza e costruzione moduli oltre altre attività a valore aggiunto.

La Società, in aggiunta agli scopi di cui sopra, potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:

- la compravendita, la locazione e la gestione dei beni immobili propri e comunque costituenti il proprio patrimonio immobiliare;

- la ristrutturazione, l'adattamento e la valorizzazione, in genere, del patrimonio immobiliare detenuto dalla società;

- lo svolgimento e l'esercizio di ogni altro servizio, nessuno escluso, che dovesse risultare connesso direttamente o indirettamente con tutte le attività sopra indicate;

4.2 In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione commerciale - ivi compresi l'assunzione ed il conferimento di incarichi di agenzia, concessione, rappresentanza e mandato – ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

4.3 La società può assumere partecipazioni in altre società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura, nei limiti consentiti dalla legge sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro diviso in quote, anche di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a Euro 1,00 (uno/00) cadauna o suoi multipli.

Art. 6 - Quote

6.1 Le quote sono nominative ed indivisibili.

6.2 Il possesso di una quota costituisce, per sé solo, adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci.

6.3 il recesso spetta, oltre che per quanto previsto esplicitamente dal presente statuto

sociale, unicamente nei casi, termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci

7.1 I soci, fermo quanto disposto dall'art. 2467 Cod. Civ., su semplice richiesta dell'Organo Amministrativo, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale o finanziamenti che non costituiscono raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi fruttiferi.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

8.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, in ogni caso previsto dal presente statuto e dalla legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

8.4 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere tenute presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

8.5 La convocazione è effettuata mediante avviso, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica, ovvero mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal

libro dei soci, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

8.6 Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la totalità dell'Organo amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo. Ciascuno dei partecipanti può, in ogni caso, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 9 - Intervento alle Assemblee

9.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

9.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

9.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'Organo amministrativo e di controllo o ai dipendenti della società, né ai membri dell'Organo amministrativo e di controllo o ai dipendenti delle società da essa controllate.

9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea e verbale assembleare

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano o dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.2 L'Assemblea nomina un Segretario a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

10.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, se nominati.

10.5 Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal notaio scelto da lui.

Art. 11 - Svolgimento dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale.

11.2 Essa delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato. In seconda convocazione

l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

11.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società e la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13 - Numero, Nomina e compensi degli Amministratori

13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, con poteri da esercitarsi a maggioranza secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

13.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci.

13.3 La nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione, spetta all'Assemblea, che ne determina altresì i compensi secondi i limiti stabiliti dalla legge.

13.4 Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, potrà nominare tra i propri membri un Vicepresidente che rappresenterà in caso di assenza o impedimento il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

13.5 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi - con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica - e sono rieleggibili.

Art. 14 - Cooptazione e sostituzione degli Amministratori

14.1 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri potranno sostituirli mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. L'Amministratore o gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea da tenersi in ordine di tempo, che dovrà procedere alla loro elezione definitiva.

14.2 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono al più presto convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

14.3 Gli Amministratori nominati a norma dei commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 15 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione

15.1 Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e viene convocato con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, specificando, in tal caso i

motivi o i termini dell'urgenza. L'avviso, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (posta ordinaria o posta elettronica).

15.2 Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Il Presidente, inoltre, fissa l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

15.3 Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.4 Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente o, in caso di suo impedimento, di chi presiede la riunione.

15.6 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

15.7 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo.

Art. 16 - Competenza e poteri degli Amministratori

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Deleghe

17.1 Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico possono nominare un direttore generale.

Art. 18 - Legale rappresentanza e firma

18.1 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente della società, o a chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

b) all'Amministratore Unico qualora nominato;

19.2 L'Organo amministrativo può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, congiuntamente o disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, al direttore generale, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

19.3 Nel caso sia stato nominato un Vicepresidente la firma apposta dallo stesso fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente nei confronti di terzi.

Art. 20 - Amministratore Unico

20.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea Ordinaria.

20.2 L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi - con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica - ed è rieleggibile.

Per la sostituzione dell'Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386, ultimo comma, del C.C.

20.3 All'Amministratore Unico spetta un compenso per la carica stabilito dall'Assemblea dei Soci.

20.4 L'Amministratore Unico ha le medesime competenze ed attribuzioni, inclusa la nomina del direttore generale, assegnate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 21 - Collegio sindacale

21.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. I Sindaci effettivi e supplenti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.2 I Sindaci sia effettivi che supplenti sono rieleggibili.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 22 - Chiusura dell'esercizio sociale e compilazione del bilancio

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

22.3 Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società

Art. 23 - Destinazione dell'utile d'esercizio

23.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio è dedotto il 5 (cinque) per cento da assegnare al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà ripartito fra i soci, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui si riferiscono tali utili netti.

23.2 Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico ed entro il termine che annualmente viene fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

23.3 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si

prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

24.2 In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinando le norme della liquidazione ed i poteri da concedersi al liquidatore o ai liquidatori in conformità con quanto previsto dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Norme di rinvio

25.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.